



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.org.it>

☎ 0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 90 del 04/11/2014

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
422	04/11/2014	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2014.

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.12 del 02.07.2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°43 del 02.07.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA l'art.40 della Legge 0806/1962 n.604 che dispone l'obbligatorietà, in tutti i Comuni, della riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi in conformità alla tabella "D" alla stessa legge allegata;

VISTO il successivo art.42 della citata Legge n.604/1962 che istituisce un Fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento, finanziato con somme resesi disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e Segretario;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 31/07/95, il quale dispone che i Comuni deliberino il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria;

VISTO il combinato disposto degli articoli 30 C. 2, della legge 15.11.1973, n° 734, modificato dall'art. 27 del D. L. 28.02.1983, n° 55, convertito nella Legge 26.04.1983, n° 131, e art. 41, c. 4° della Legge 11.07.1980, n° 312, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:

- 10% al fondo di cui all'art. 42 della Legge n° 604/62 e sue successive modificazioni gestito dall'Agenzia Autonoma dei Segretari;
- 90% al Comune;
- 75% della quota spettante al Comune al Segretario Comunale (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 della tabella D allegata alla premessa Legge n° 604/62, comunemente definiti Diritti di Rogito, e con un limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

VISTO l'art.21 del D.P.R.4.12.1997, n.465 che attribuisce all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali i diritti di segreteria di cui agli articoli 40,41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni e integrazioni, per la quota stabilita dall'art.27 del D.L. 28.02.1983, n.55, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.04.1983, n.131; VISTA la circolare dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali prot.n.13100 del 02/05/2005 rettificata dalla circolare della stessa Agenzia prot.n.17047 del 23/05/2005 inerente la disciplina dei criteri e delle modalità di versamento delle quote dei Diritti di Segreteria e relativa documentazione;

VISTO che il D.M. 31.7.1995 prescrive l'obbligo trimestrale di versamento dei diritti in oggetto, da effettuare "entro trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l'obbligo di versamento ;

VISTO l'art. 8, comma 5, del D.L. 30/06/1995, n. 267, con il quale, ad integrazione dell'art. 13 della Legge n. 559/1993, si dispone che i versamenti dei diritti devono essere eseguiti con scadenza trimestrale solo se di importo singolo superiore a € 25,82 (LIT. 50.000), fatto salvo l'obbligo, negli altri casi, di provvedere ad effettuare i versamenti alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio;

VISTO l'art.7 comma 31 ter della Legge n.122 del 30.07.2010 di conversione del D.L. n.78 del 31.05.2010 che recita "L'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'art.102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è soppressa. Il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo";

EVIDENZIATO che a livello territoriale ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali delle agenzie sono chiamati a succedere, avvalendosi dei relativi uffici, i Prefetti dei capoluoghi di Regione;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno nr. 00150572 del 10/01/2013 ad oggetto: *"Aggiornamento istruzioni relative al versamento dei diritti di segreteria e dei rimborsi dovuti da comuni e province per l'impiego dei segretari per supplenze e per reggenze"*, che conferma l'obbligatorietà del versamento trimestrale della quota dei diritti di segreteria secondo le modalità sino ad ora seguite, ai sensi del D.P.R. n. 465/1997, ossia entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l'obbligo di versamento (rispettivamente entro il 30 aprile, entro il 31 luglio, entro il 31 ottobre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo) utilizzando esclusivamente i codici IBAN collegati allo stato di previsione di entrata - capo 14 - capitolo n. 2442 - articolo 1;

RILEVATO, inoltre che, ai sensi del punto 4) della predetta circolare: *"Qualora l'importo trimestrale dei diritti di segreteria, risulti inferiore all'importo di € 25,82 gli enti che non sono obbligati al versamento trimestrale per insufficienza di importo indicheranno solo i dati relativi al riparto e daranno conto del versamento complessivo nel trimestre nel quale la soglia minima venga comunque raggiunta o comunque nel IV trimestre."*;

VISTA la circolare n.0013446 (P) del 11/04/2013 inviata tramite e-mail in data 16/04/2013 dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna ad oggetto *"Aggiornamento istruzioni relative al versamento dei diritti di segreteria"*;

VISTI gli allegati inviati tramite e-mail in data 24/04/2013 dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna relativi alle nuove modalità di versamento dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che i Comuni appartenenti alle Province: Carbonia-Iglesias, Olbia-Tempio, Medio Campidano e Ogliastra dovranno utilizzare l'IBAN delle province originarie;

PRESO ATTO che il Comune di Ussassai in base alla propria provincia originaria di appartenenza è tenuto a corrispondere le quote di diritti di segreteria e di rogito spettanti al Ministero dell'Interno mediante versamento sul codice IBAN IT 42Q 01000 03245 521014244201;

CONDIDERATO che relativamente al trimestre precedente non si è proceduto ad alcun versamento a favore dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali in quanto l'importo dei diritti di segreteria da versare relativi al 2° trimestre 2014 risultava pari a Euro 9,99, pertanto inferiore alla soglia minima di versamento pari a £ 50.000 (= € 25,82);

VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 90 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* e dato atto:

- che l'articolo 10, comma 1, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312 che prevedeva l'attribuzione ai Segretari comunali e provinciali roganti una quota pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento del provento spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- che il successivo comma 2, ha così modificato il testo dell'articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734: *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*;
- che conseguentemente, dal 25.06.2014, tutte le somme introitate a titolo di diritti di segreteria e rogito spettano integralmente ai comuni e alle province;
- che l'art.10 comma 2bis reintrodotta in sede di conversione della legge 114/2014 ha stabilito che *“ Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.”*;
- che questo Ente rientra nella fattispecie dei cui all'art.10 comma 2/bis del D.L. n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei diritti da ripartire nel 3° trimestre 2014 risulta così determinato:

1.	Diritti di segreteria generici da ripartireEuro	11,96
2.	Diritti di rogito contratti da ripartire.....Euro	0,00

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione ai contenuti del D.L. 90/2014, come sopra specificato, di provvedere al riparto ed alla liquidazione dei diritti di segreteria del 3° trimestre 2014:

RITENUTO contestualmente di dover liquidare i diritti di segreteria dovuti all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno relativi al 2° trimestre 2014 pari a Euro 9,99 mediante versamento sul codice IBAN IT 42Q 01000 03245 521014244201;

VISTO il parere di regolarità contabile recante l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 e dell'art. 184 commi 2 e 4 del D.Lgs: 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la tipologia di spesa non richiede l'indicazione del codice CIG;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI DARE ATTO che nel 3^a trimestre dell'anno 2014 è stata riscossa complessivamente per soli diritti di segreteria la somma di € 11,96;

DI DARE ATTO:

- che l'articolo 10, comma 1, del D.L. 24/6/2014, n. 90, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312 che prevedeva l'attribuzione ai Segretari comunali e provinciali roganti una quota pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento del provento spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- che il successivo comma 2, ha così modificato il testo dell'articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734: *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*;
- che conseguentemente, dal 25.06.2014, tutte le somme introitate a titolo di diritti di segreteria e rogito spettano integralmente ai comuni e alle province;

DI RIPARTIRE l'importo dei diritti di segreteria e rogito riscossi durante il 3^a trimestre 2014, come dal prospetto che segue:

Diritti di segreteria generici			Diritti di rogito	TOTALE
Euro			Euro	Euro
Al Comune	100%	11,96	-	11,96
Al Segretario Comunale *		-	-	-

* nel limite di 1/5 dello stipendio in godimento

DI PROVVEDERE A LIQUIDARE i diritti di segreteria dovuti all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno relativi al 2^a trimestre 2014 pari a Euro 9,99 mediante versamento sul codice IBAN IT 42Q 01000 03245 521014244201 con imputazione al Titolo 1, Funzione1, Servizio 2, Intervento 5 dove trova collocazione il capitolo 1037 del corrente Bilancio 2014 in corso di approvazione, in conto competenza, che presenta una sufficiente disponibilità per la presente spesa;

DI PROVVEDERE, altresì, ad inoltrare, a mezzo posta o fax o posta elettronica certificata al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari –Ufficio Entrate, ai sensi e per gli effetti del punto 6 della Circolare del Ministero dell'Interno nr. 00150572 del 10/01/2013, le quietanze di versamento, ai fini della rassegnazione ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per le finalità di cui all'art.7 del decreto interministeriale del 23/05/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale del 13 dicembre 2012, a cura del Servizio Economico Finanziario;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,04/11/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 02/07/2014 .

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,04/11/2014

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Oraziotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/11/2014

Ussassai,04/11/2014

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo